



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

n. 20

DETERMINAZIONE SINDACALE

del 15/06/2013

Oggetto: Individuazione del Segretario Generale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione

II Sindaco

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

Premesso che:

- con Legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione*;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Considerato che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'Ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari, tuttavia la composizione collegiale dell'Organo Responsabile dei Procedimenti disciplinari in questo Comune è garanzia che il predetto potenziale conflitto di fatto sia superabile;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Rilevato che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art.1 c. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Avuto presente il comunicato della CIVIT sul termine non perentorio del 31 Marzo per l'adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione;

Viste le disposizioni in materia di anticorruzione dell'ANCI del 21/03/2013, segnatamente il punto 1) individuazione dei Responsabili della prevenzione della corruzione, il punto 2) definizione del Piano di prevenzione della corruzione;

Viste le leggi regionali n. 7/92, n. 26/1993 n. 35/1995 e n. 6/2011;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli E.E.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n. 20;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera della commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n° 33 del 29/06/2012 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2012. Bilancio Pluriennale 2012/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. n° 80 del 03/07/2012 ad oggetto: "Approvazione PEG anno 2012";

Preso atto che a norma dell'art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012, n. 228 (in G.U. n. 302 del 29/12/2012 - Suppl. Ord. n. 212) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 30/06/2013.

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa

1. +, come con il presente atto si individua, nella figura del Segretario Generale – dott. Vincenzo Scarcella -il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. **Di notificare** la presente all'interessato, **inviare** la stessa alla Prefettura di Catania, alla Giunta Comunale, all'Organo Consiliare alla CIVIT **nonché** al Responsabile del sito internet per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - come previsto dall'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativa così come disposto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, nonché ai Dirigenti Competenti. Ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.

IL SINDACO
(Dott. Andrea Messina)